

XII LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **205**

Seduta antimeridiana del 4 febbraio 2021

Presidenza del Presidente **Zanin**

indi

del Vicepresidente **Mazzolini**

indi

del Presidente **Zanin**

Verbalizza Paolo LENARDI, segue Sandro BURLONE.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 10.03.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 205ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 201 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente della Regione Fedriga.  
*(Il congedo è concesso)*

Il PRESIDENTE comunica l'esito della Conferenza dei Capigruppo appena terminata: i lavori sul disegno di legge n. 123 continueranno ad oltranza sino all'approvazione dello stesso; le mozioni calendarizzate per la sessione in corso saranno invece esaminate nelle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio.

Si passa, quindi, **al punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

**Seguito della discussione sul disegno di legge:**

“Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)” **(123)**

**(TESTO BASE)**

**abbinato alla proposta di legge**

“Contributi ai piccoli Comuni per incentivare l'utilizzo dei <Buoni spesa solidali>” **(PDL 19)**

(d'iniziativa dei consiglieri: Moretuzzo, Bidoli)

**e agli stralci**

“Contributi per la realizzazione di interventi relativi a fabbricati produttivi a destinazione industriale, artigianale o commerciale” **(Stralcio 73-01)**

“Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 3/2015 concernente incentivi all'insediamento in zone montane” **(Stralcio 94-01)**

(Relatori di maggioranza: **SPAGNOLO, DI BERT**)

(Relatori di minoranza: **BOLZONELLO, SERGO, BIDOLI, LIGUORI, HONSELL**)

Il PRESIDENTE ricorda che, ieri pomeriggio, è stato approvato l'articolo 10 e che ora i lavori inizieranno con l'esame dell'articolo 11 in quanto l'articolo 8, già accantonato in precedenza, deve essere ulteriormente emendato.

Rassicura quindi il Relatore di minoranza BOLZONELLO sui tempi necessari per approvare il provvedimento attenendosi a quanto già stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

All'articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BORDIN, BOSCHETTI, SINGH, BERNARDIS, MIANI, MAZZOLINI, CALLIGARIS, DI BERT

Emendamento modificativo (11.1)

“1. Al comma 2, dell’articolo 11 (Incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attività economiche nei distretti del commercio) del DDL 123 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)), dopo le parole <<la creazione di zone pedonali,>> sono aggiunte le parole <<la riqualificazione delle aree destinate a sagre, fiere e mercati,>>.”

Note: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né in termini di maggiori spese, né di minori entrate.

Ai soli fini redazionali si rappresenta che il testo dell’articolo 11, qualora il presente emendamento venisse accolto, risulterebbe essere il seguente:

Art. 11

(Incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attività economiche nei distretti del commercio)

1. La Regione incentiva nell’ambito dei distretti del commercio i progetti in cui si prevede e si programma l’attuazione di interventi di infrastrutturazione urbana da parte dei soggetti pubblici, nonché l’esecuzione di investimenti in tecnologia e digitalizzazione da parte delle imprese, per l’introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.

2. I contributi di cui al comma 1 a favore dei Comuni per la realizzazione di infrastrutture, riguardanti in particolare la connettività a banda larga, il rinnovo dell’ambiente e dell’arredo urbano, la creazione di zone pedonali, la riqualificazione delle aree destinate a sagre, fiere e mercati, la forestazione urbana, la mobilità sostenibile descritte nel Progetto di distretto e definite con le modalità previste nell’Accordo di partenariato, sono concessi ai sensi della legge regionale 14/2002 in base al quadro economico e al cronoprogramma di avanzamento fisico e finanziario dell’intervento.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e con i criteri e le modalità previste da apposito bando sono concessi a favore delle imprese coinvolte nel Partenariato del distretto, contributi in regime “de minimis” per l’acquisto e l’attivazione di impianti e sistemi tecnologici, necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e per lo sviluppo della digitalizzazione e l’implementazione dei sistemi di Information and Technology (IT), fra cui, a mero titolo esemplificativo, quello dell’e-commerce di prossimità e del servizio di consegna a domicilio, in un’ottica di sostenibilità ambientale, nonché per la formazione degli operatori su tali tecnologie;

4. Gli interventi contributivi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all’articolo 9, comma 5. La gestione dei procedimenti contributivi di cui al comma 3 può essere delegata al Comune capofila del distretto o ad altro Comune da esso individuato.

5. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori commerciale, turistico e dei servizi, l’Amministrazione regionale può riservare una quota delle risorse finanziarie allocate.

BOLZONELLO, DA GIAU, MARSILIO, MORETTI, SANTORO, COSOLINI, RUSSO, IACOP, SHAURLI, GABROVEC

Emendamento modificativo (11.2)

“Al comma 2, dopo la parola: <<sostenibile>> sono inserite le parole: <<e le attività di marketing del distretto del commercio, compresa l’animazione urbana,>>.”

Relazione: Si inserisce, fra le tipologie di spesa, anche il marketing del distretto del commercio.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

BIDOLI, MORETUZZO

Emendamento modificativo (11.3)

“1. Al comma 2 dell’articolo 11 dopo le parole <<mobilità sostenibile>> sono aggiunte le seguenti <<, l’attivazione di comunità energetiche per la produzione, distribuzione e consumo locale di energia>>.”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

BIDOLI, MORETUZZO

Emendamento modificativo (11.4)

*"1. All'articolo 11 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*<<3 bis. Al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali tipici e le lingue minoritarie del Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 482/1999, la Regione individua criteri premiali per l'accesso ai contributi a favore dei distretti che comprendano esercizi commerciali di vendita di prodotti locali tipici la cui promozione ed etichettatura avvenga tramite l'utilizzo di una o più lingue minoritarie regionali>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (11.5)

*"1. Il comma 5 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:*

*<<5. Per le imprese che partecipano ai distretti, nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori commerciale, turistico e dei servizi, l'Amministrazione regionale può riservare almeno due dei seguenti criteri di premialità:*

- a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;*
- b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;*
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate per l'Amministrazione regionale.*

Il consigliere BORDIN illustra l'emendamento 11.1.

Il Relatore di minoranza BOLZONELLO illustra l'emendamento 11.2.

Il consigliere MORETUZZO (in lingua friulana), dopo aver illustrato l'emendamento 11.3, lo ritira per trasformarlo in un Ordine del giorno e, nel contempo, illustra l'emendamento 11.4.

Il consigliere CAPOZZELLA illustra l'emendamento 11.5.

L'assessore BINI propone la seguente modifica verbale all'emendamento 11.4: *dopo la parola <<avvenga>> aggiungere la parola <<anche>>.*

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, i consiglieri MORETTI, MORAS (il quale, tra l'altro, aggiunge, con il consenso del firmatario, la propria firma sull'emendamento 11.1) e SERGO (il quale, tra l'altro, preannuncia, a lucro di tempo, un parere favorevole su tutti gli emendamenti).

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza LIGUORI, BIDOLI, SERGO e BOLZONELLO (tutti favorevoli a tutti gli emendamenti con l'eccezione dell'astensione del Relatore di minoranza Bolzonello sull'emendamento 11.1), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario all'emendamento 11.5 e favorevole agli altri) e SPAGNOLO (la quale si rimette alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert), nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (il quale si rimette alle valutazioni del Relatore di maggioranza).

Gli emendamenti 11.1 e 11.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 11.3 è stato ritirato.

L'emendamento 11.4, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 11.5, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 11, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

All'articolo 12 è stato presentato il seguente emendamento:

*CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI*

*Emendamento modificativo (12.1)*

*"1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 è aggiunta la seguente:*

*<<f bis) l'adeguamento delle strutture alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.>>"*

*Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate per l'Amministrazione regionale.*

Il consigliere CAPOZZELLA illustra l'emendamento 12.1.

Nel successivo dibattito, prende la parola il solo consigliere BOLZONELLO.

Il Relatore di maggioranza DI BERT, in qualità di Capogruppo, richiama sul fatto che ancora non sono stati distribuiti tutti i subemendamenti, come concordato.

Favorevoli tutti i Relatori e la Giunta, l'emendamento 12.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 12, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

All'articolo 13 è stato presentato il seguente emendamento:

*BOLZONELLO, DA GIAU, MARSILIO, MORETTI, SANTORO, COSOLINI, RUSSO, IACOP, SHAURLI, GABROVEC*

*Emendamento soppressivo (13.1)*

*"L'articolo 13 è abrogato."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri finanziari*

Il Relatore di minoranza BOLZONELLO, dopo aver illustrato tale emendamento, lo ritira.

L'articolo 13, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 14 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI*

*Emendamento modificativo (14.1)*

*"1. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) dopo la parola: <<attivi>> di cui al comma 1 sono aggiunte le seguenti: <<nelle frazioni aventi una popolazione non superiore a 1000 abitanti e>>;*

*b) dopo la parola: <<vendita>> di cui alla lettera d) del comma 5 è inserita la seguente: <<prevalente>>."*

*Note: si allarga la previsione di contribuzione anche agli esercizi commerciali insediati nelle frazioni dei Comuni con più di 3000 abitanti e si prevede il 100% della contribuzione per gli esercizi di vicinato che vendano in misura prevalente prodotti*

locali e regionali.

Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate per l'Amministrazione regionale.

SANTORO, BOLZONELLO, DA GIAU, MARSILIO, MORETTI, COSOLINI, RUSSO, IACOP, SHAURLI, GABROVEC

Emendamento modificativo (14.2)

"All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti>> sono soppresse.

b) Al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

<<d bis) non aver beneficiato di altri contributi finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo;>>

c) al comma 6, le parole: <<inferiore a 2.000 euro né superiore a 5.000 euro>> sono sostituite dalle parole: <<inferiore a 5.000 euro né superiore a 8.000 euro>>."

Relazione: Si ritiene indispensabile, per una piena incisività dell'intervento, eliminare qualsiasi limite numerico e di aumentare i riferimenti di spesa ammessa.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

MATTIUSI, NICOLI, PICCIN

Subemendamento modificativo (14.2.1)

"1. All'emendamento di pagina 14.3 dopo le parole <<15.000 abitanti>> sono aggiunte le seguenti parole <<ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande con non più di due collaboratori esterni o dipendenti e un fatturato inferiore ai 360.000 euro annui>>."

Nota: L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

MIANI, BUDAI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (14.3)

"1. Al comma 1 dell'articolo 14 (Interventi straordinari a sostegno dei servizi di prossimità offerti dagli esercizi commerciali) le parole <<3.000 abitanti,>> sono sostituite dalle parole <<5.000 abitanti, ovvero nelle alle frazioni dei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti,>>."

Nota: L'emendamento consente di includere tra i possibili beneficiari del contributo anche quelle frazioni che ricadono all'interno di Comuni con più di 3.000 abitanti e che altrimenti rimarrebbero fortemente penalizzate.

MATTIUSI, NICOLI, PICCIN, DI BERT, MORANDINI,

Emendamento modificativo (14.4)

"1. Al comma 1 dell'articolo 14 la parola <<3.000>> è sostituita dalla seguente parola <<5.000>>."

Note: L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

1. Al fine di contrastare la diminuzione degli esercizi commerciali attivi nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia aventi una popolazione non superiore a ~~3.000~~ 5.000 abitanti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato ubicati nei suddetti centri abitati, alle condizioni, in base ai criteri e secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, in regime "de minimis" di cui regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", a sollievo dei costi di funzionamento dell'unità locale, ivi comprese le spese per il personale, nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le microimprese in relazione agli esercizi di vicinato che rispettano i seguenti requisiti:

a) svolgere attività di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero di generi non alimentari di prima necessità e di uso corrente per le famiglie;

b) realizzare un volume d'affari medio annuo a fini IVA non superiore a 500.000 euro, riferito agli ultimi tre anni; nel caso di

esercizio di vicinato operante da meno di tre anni alla data della domanda, tale volume di affari è rapportato ai mesi di effettiva attività;

c) occupare un massimo di tre addetti a tempo pieno, calcolati in unità lavorative annue (ULA), compresi i titolari, i collaboratori, i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento;

d) osservare un orario di apertura giornaliero non inferiore a tre ore per sei giorni alla settimana;

e) non aver beneficiato di altri contributi finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo.

4. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo contributo, per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.

5. Il contributo di cui al comma 1 è determinato in misura pari al 50 per cento della spesa ammessa. Tale percentuale è elevata al 100 per cento ove risulti lo svolgimento di almeno tre dei seguenti servizi di prossimità a supporto e integrazione dell'attività commerciale dell'esercizio di vendita di vicinato:

a) consegna a domicilio;

b) supporto ai servizi postali;

c) vendita di giornali e riviste;

d) vendita di prodotti locali o di provenienza regionale;

e) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;

f) adesione a progetti di recupero delle merci invendute;

g) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione multimediale;

h) servizio fotocopie e scansione documenti, nonché assistenza gratuita mediante affiancamento della clientela nello svolgimento di adempimenti burocratici documentati sia in modalità cartacea tradizionale che elettronica digitale.

6. Ai fini dell'ammissione a finanziamento l'importo di spesa ammessa per domanda non può essere inferiore a 2.000 euro né superiore a 5.000 euro.

## MATTIUSSI, NICOLI, PICCIN, DI BERT, MORANDINI

### Emendamento modificativo (14.5)

**"1. Al comma 1 dell'articolo 14 la parola <<3.000>> è sostituita dalla seguente parola <<4.000>>."**

Note: L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

1. Al fine di contrastare la diminuzione degli esercizi commerciali attivi nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia aventi una popolazione non superiore a ~~3.000~~ 4.000 abitanti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato ubicati nei suddetti centri abitati, alle condizioni, in base ai criteri e secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, in regime "de minimis" di cui regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", a sollievo dei cesti di funzionamento dell'unità locale, ivi comprese le spese per il personale, nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo .41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le microimprese in relazione agli esercizi di vicinato che rispettano i seguenti requisiti:

a) svolgere attività di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero di generi non alimentari di prima necessità e di uso corrente per le famiglie;

b) realizzare un volume d'affari medio annuo a fini IVA non superiore a 500.000 euro, riferito agli ultimi tre anni; nel caso di esercizio di vicinato operante da meno di tre anni alla data della domanda, tale volume di affari è rapportato ai mesi di effettiva attività;

c) occupare un massimo di tre addetti a tempo pieno, calcolati in unità lavorative annue (ULA), compresi i titolari, i collaboratori, i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento;

d) osservare un orario di apertura giornaliero non inferiore a tre ore per sei giorni alla settimana;

e) non aver beneficiato di altri contributi finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo.

4. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo contributo, per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.

5. Il contributo di cui al comma 1 è determinato in misura pari al 50 per cento della spesa ammessa. Tale percentuale è elevata al 100 per cento ove risulti lo svolgimento di almeno tre dei seguenti servizi di prossimità a supporto e integrazione dell'attività commerciale dell'esercizio di vendita di vicinato:

- a) consegna a domicilio;
  - b) supporto ai servizi postali;
  - c) vendita di giornali e riviste;
  - d) vendita di prodotti locali o di provenienza regionale;
  - e) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfuri;
  - f) adesione a progetti di recupero delle merci invendute;
  - g) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione multimediale;
  - h) servizio fotocopie e scansione documenti, nonché assistenza gratuita mediante affiancamento della clientela nello svolgimento di adempimenti burocratici documentati sia in modalità cartacea tradizionale che elettronica digitale.
6. Ai fini dell'ammissione a finanziamento l'importo di spesa ammessa per domanda non inferiore a 2.000 euro né superiore a 5.000 euro.

## CENTIS, LIGUORI

### Emendamento modificativo (14.6)

"Al comma 1 dell'articolo 14 dopo le parole <<popolazione non superiore a 3.000 abitanti>> aggiungere le seguenti: <<e nelle periferie urbane di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e prive di servizi commerciali>>."

Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

## BIDOLI, MORETUZZO

### Emendamento modificativo (14.7)

"1. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

A. al comma 1 dopo le parole <<contributi per>> sono aggiunte le seguenti: <<l'apertura o>>;

B. al comma 2 dopo le parole <<dei costi di>> sono aggiunte le seguenti: <<apertura e>>;

C. al comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<e bis) per i contributi all'apertura, essere il solo esercizio presente sul territorio del Comune a fornire i servizi di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero il solo esercizio a fornire i servizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari di prima necessità e di uso corrente per le famiglie>>;

D. al comma 4 dopo le parole <<può beneficiare>> sono aggiunte le seguenti <<di un solo contributo una tantum per l'apertura e>>, e dopo le parole <<di un solo contributo>> sono aggiunte le seguenti <<per il mantenimento>>;

E. al comma 6 dopo le parole <<5.000 euro>> sono aggiunte le seguenti <<per il mantenimento, e non inferiore a 10.000 euro né superiore a 15.000 euro per l'apertura>>."

Note: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

Il testo risultante dell'articolo 14:

#### Art. 1

(Interventi straordinari a sostegno dei servizi di prossimità offerti dagli esercizi commerciali)

1. Al fine di contrastare la diminuzione degli esercizi commerciali attivi nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'apertura o il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato ubicati nei suddetti centri abitati, alle condizioni, in base ai criteri e secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, in regime "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013, a sollievo dei costi di apertura e funzionamento dell'unità locale, ivi comprese le spese per il personale, nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le microimprese in relazione agli esercizi di vicinato che rispettino i seguenti requisiti:

a) svolgere attività di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero di generi non alimentari di prima necessità e di uso corrente per le famiglie;

b) realizzare un volume d'affari medio annuo a fini IVA non superiore a 500.000 euro, riferito agli ultimi tre anni; nel caso di

esercizio di vicinato operante da meno di tre anni alla data della domanda, tale volume di affari è rapportato ai mesi di effettiva attività;

c) occupare un massimo di tre addetti a tempo pieno, calcolati in unità lavorative annue (ULA), compresi i titolari, i collaboratori, i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento;

d) osservare un orario di apertura giornaliero non inferiore a tre ore per sei giorni alla settimana;

e) non aver beneficiato di altri contributi finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo.

e bis) per i contributi all'apertura, essere il solo esercizio presente sul territorio del Comune a fornire i servizi di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero il solo esercizio a fornire i servizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari di prima necessità e di uso corrente per le famiglie.

4. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo contributo una tantum per l'apertura e di un solo contributo per il mantenimento, per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.

5. Il contributo di cui al comma 1 è determinato in misura pari al 50 per cento della spesa ammessa. Tale percentuale è elevata al 100 per cento ove risulti lo svolgimento di almeno tre dei seguenti servizi di prossimità a supporto e integrazione dell'attività commerciale dell'esercizio di vendita di vicinato:

a) consegna a domicilio;

b) supporto ai servizi postali;

c) vendita di giornali e riviste;

d) vendita di prodotti locali o di provenienza regionale FVG;

e) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;

f) adesione a progetti di recupero delle merci invendute;

g) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione multimediale;

h) servizio fotocopie e scansione documenti, nonché assistenza gratuita mediante affiancamento della clientela nello svolgimento di adempimenti burocratici documentati sia in modalità cartacea tradizionale che elettronica digitale.

6. Ai fini dell'ammissione a finanziamento l'importo di spesa ammessa per domanda non può essere inferiore a 2.000 euro né superiore a 5.000 euro per il mantenimento, e non inferiore a 10.000 euro né superiore a 15.000 euro per l'apertura.

DI BERT, MORANDINI, SIBAU

Emendamento modificativo (14.8)

"All'articolo 14 è apportata la seguente modifica:

alla lettera c) del comma 3, la parola <<tre>> è sostituita dalla parola <<cinque>>."

Note: con la modifica richiesta, sentite anche le esigenze rappresentate durante le audizioni dalle categorie economiche, si ritiene opportuno aumentare il numero di dipendenti degli esercizi interessati dalle disposizioni agevolative, in quanto, per esempio, nel settore delle cooperative, tale tetto appare più adeguato per sostenere il commercio di vicinato nelle piccole località regionali.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale

ZANON

Emendamento aggiuntivo (14.9)

"Dopo il comma 3 lettera <<e>> è aggiunta la seguente lettera:

<<f) In deroga a quanto previsto dalla lettera e), le attività ubicate nel territorio montano dei comuni facenti parte di centri abitati posti nelle zone "B" e "C" individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 3 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), nel rispetto del regime "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013, possono cumulare il contributo di cui al comma 1 con gli aiuti previsti dall'art. 2, comma 143 della Legge regionale 11 agosto 2016, n.14."

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale

DI BERT, MORANDINI, SIBAU

Emendamento modificativo (14.10)

"All'articolo 14 è apportata la seguente modifica:

Alla lettera d) del comma 5, dopo la parola <<vendita>> è inserita la parola <<prevalente>>.”

*Note: con la modifica richiesta si ritiene opportuno prevedere che la vendita di prodotti locali possa essere condotta, in modo prevalente e non esclusivo, dagli esercizi commerciali interessati dalla disposizione, in modo più aderente alla realtà aziendale degli stessi e alle esigenze dei consumatori locali.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale*

ZANON

*Emendamento modificativo (14.11)*

*“Dopo il comma 5 lettera h) è aggiunta la seguente lettera:*

*<<i>i) L'elevazione del contributo previsto al comma 5 può essere riconosciuto anche alle attività di cui alla lettera f), purché i servizi di prossimità a supporto e integrazione dell'attività commerciale dell'esercizio di vendita di vicinato, per i quali si chiede contributo ai fini della presente legge non siano coincidenti con quelli indicati all'articolo 2 comma 146 della Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, nel caso di domanda di contributo presentata ai sensi dell'articolo 2 comma 143 della medesima Legge.”*

*Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale*

ZANON

*Emendamento modificativo (14.12)*

*“Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:*

*<<5 bis Ai fini dell'elevazione al 100% del contributo previsto al comma 1, il limite dei tre servizi di prossimità indicato al comma 5 può scendere a due servizi nel caso che almeno uno dei titolari direttamente impiegati nell'attività abbia meno di 35 anni di età o che almeno il 50% del personale occupato, compresi i titolari direttamente impiegati nell'attività, sia femminile. “*

*Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.*

Il Relatore di minoranza SERGO illustra l'emendamento 14.1 e svolge un proprio intervento sull'articolo.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 14.2.

Il consigliere MIANI illustra l'emendamento 14.3.

Il consigliere MATTIUSSI, dopo aver illustrato l'emendamento 14.2.1, lo ritira.

Il consigliere CENTIS illustra l'emendamento 14.6.

Il consigliere MORETUZZO illustra *(in lingua friulana)* l'emendamento 14.7.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra gli emendamenti 14.8 e 14.10.

Il consigliere ZANON illustra gli emendamenti 14.9, 14.11 e 14.12.

Nel successivo dibattito prendono la parola, nell'ordine, il consigliere IACOP,

Presidenza del Vicepresidente Mazzolini

il Relatore di minoranza HONSELL, il consigliere MARSILIO, il Relatore di minoranza BOLZONELLO (il quale chiede formalmente, tra l'altro, lo stralcio dell'articolo 14 nel suo complesso), i consiglieri TOSOLINI (il quale, tra l'altro, chiede di aggiungere la firma, con l'assenso del firmatario, all'emendamento 14.3), CALLIGARIS, BOSCHETTI (il quale, tra l'altro, chiede di aggiungere la firma, con l'assenso del firmatario, all'emendamento 14.3) e SINGH (il quale chiede di aggiungere la firma, con l'assenso del firmatario, all'emendamento 14.3), ed il Relatore di maggioranza DI BERT (il quale chiede di aggiungere la firma del proprio gruppo, con l'assenso del firmatario, all'emendamento 14.3).

Il PRESIDENTE constata, quindi, che tutta la maggioranza intende apporre la propria firma all'emendamento 14.3.

Prendono la parola sulla richiesta di stralcio i Relatori di minoranza (favorevoli) ed i Relatori di maggioranza, nonché la Giunta (contrari).

La richiesta di stralcio dell'articolo 14, nel suo complesso, posta in votazione, non viene approvata (*votazione n. 9: favorevoli 17; contrari 21; astenuto 1*) (*vengono registrati a sistema il voto contrario del consigliere Basso e il voto favorevole del Relatore di minoranza Bolzonello*).

In sede di replica, intervengono i Relatori di minoranza HONSELL, LIGUORI, BIDOLI (tutti favorevoli a tutti gli emendamenti) SERGO (favorevole a tutti gli emendamenti e, nel contempo, ritira la lettera a) dell'emendamento 14.1) e BOLZONELLO (il quale si astiene sugli emendamenti 14.1, 14.3, 14.6 mentre si dichiara favorevole su tutti gli altri), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario agli emendamenti 14.2, 14.6, 14.7, 14.9, 14.11 e 14.12 e favorevole agli emendamenti 14.1 (dopo le precisazioni del PRESIDENTE), 14.3, 14.8 e 14.10) e SPAGNOLO (la quale si rimette alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert), nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (il quale si rimette alle valutazioni del Relatore di maggioranza).

L'emendamento 14.1, posto in votazione nel testo subemendato oralmente, viene approvato all'unanimità.

L'emendamento 14.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 14.2.1 è stato ritirato.

L'emendamento 14.3, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 14.4 e 14.5 sono stati testè ritirati.

Gli emendamenti 14.6 e 14.7, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 14.8, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 14.9, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 14.10 è stato assorbito dall'emendamento Sergio 14.1.

A questo punto, il PRESIDENTE, dopo aver posto in votazione l'emendamento 14.11, annulla tale votazione considerato anche il particolare clima di confusione che si era creato in Aula.

Il PRESIDENTE, alla luce di tale decisione di annullamento della votazione, constatata la "bagarre" venutasi a creare in Aula, decide di sospendere momentaneamente la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 11.58.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta riprende alle ore 12.08.

Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, comunica che, dopo aver risentito e visto la registrazione audio video della votazione n. 17, l'esito della votazione dell'emendamento 14.11 è il seguente: favorevoli 20, contrari 20, a cui si aggiunge il voto contrario del consigliere Slokar; pertanto l'emendamento 14.11 deve ritenersi non approvato.

Poiché nessuno solleva obiezioni così rimane stabilito.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori della consigliera DA GIAU (la quale invita ad usare il proprio computer e non il telefonino per esprimere il proprio voto), il PRESIDENTE invita a rispettare i tempi di intervento per continuare l'esame del provvedimento in maniera più celere.

Dopo un intervento del Relatore di minoranza HONSELL sul fatto che i lavori procedono troppo a rilento considerata la mole del provvedimento, a cui replica subito il PRESIDENTE, si riprende quindi la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 14,

L'emendamento 14.12, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 14, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che ora si procederà con la discussione dell'articolo 14 bis, mentre i successivi articoli dal 14 ter al 14 decies, potendo essere considerati afferenti ad un unico argomento, saranno trattati con una unica discussione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti istitutivi dell'articolo 14 bis:

*BORDIN, MORAS, TOSOLINI*

*Subemendamento modificativo all'emendamento 14 bis.1 (14 bis.0.0.1)*

*"1. All'articolo 14 bis (Riqualificazione e sviluppo dei centri storici, delle frazioni e dei borghi dei Comuni), come introdotto dall'emendamento 14 bis.1, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo le parole <<dei centri storici o>>, le parole <<o zone equiparate>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<e delle aree urbane come definite dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b)>>;*

*b) al comma 2, le parole <<, così come identificato dal Piano regolatore o da apposita delibera del Consiglio comunale,>> sono sostituite dalle parole: <<del centro storico, così come individuato dal Piano regolatore o da altro strumento di pianificazione di settore, o delle altre aree urbane come individuate da*

*apposita delibera del Consiglio comunale>>.”*

*Nota: il presente sub emendamento chiarisce l'ambito azzonativo di applicazione delle speciali disposizioni incentivanti, differenziando le zone individuabili per tali misure dalle diverse e più ampie zone equiparate a quelle di centro storico attualmente previste dalla disciplina urbanistica (quali ad esempio le ZTO Bo, che al loro interno ricomprendono destinazioni d'uso che possono anche non avere prevalenza commerciale).*

*Per tali motivi anche il comma 2 prevede una distinzione tra l'individuazione classica di centro storico prevista dal PRGC, o da Piani di recupero comunque denominati, dalla specifica individuazione di zone di centro città introdotta dalla presente legge e che può essere eseguita con semplice delibera di Consiglio comunale.*

*Il presente sub emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.*

**SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI**

*Subemendamento modificativo dell'emendamento 14 bis.1 (14 bis.0.1)*

*“1. All'emendamento 14 bis. 1 comma 2, prima delle parole <<all'interno del perimetro,>> sono inserite le seguenti: <<approvato dal Consiglio comunale>>.”*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.*

**BORDIN, MORAS, TOSOLINI, MIANI**

*Emendamento aggiuntivo (14 bis.1)*

*“1. Al DDL 123 è apportata la seguente modifica:*

*a) Dopo l'articolo 14 (Interventi straordinari a sostegno dei servizi di prossimità offerti dagli esercizi commerciali) è aggiunto il seguente articolo:*

*<<Art. 14 bis*

*(Riqualificazione e sviluppo dei centri storici, delle frazioni e dei borghi dei Comuni)*

*<<1. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione, la rivitalizzazione e lo sviluppo dei centri storici o zone equiparate situati in Comuni aventi una popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, ovvero in frazioni e borghi aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti siti all'interno di Comuni aventi una popolazione residente complessiva non superiore a 15.000 abitanti, anche mediante l'insediamento e l'avvio, al loro interno, di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande.*

*2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili, è autorizzata a erogare contributi con procedura a sportello, in favore dei soggetti che, in forma singola o associata, avviano contestualmente e secondo un progetto unitario, all'interno del perimetro, così come identificato dal Piano regolatore o da apposita delibera del Consiglio comunale, le attività ivi indicate, secondo i seguenti criteri e limiti massimi:*

*a) un contributo sino a 60.000,00 euro, qualora le nuove attività siano in numero di 3;*

*b) un contributo sino a 100.000,00, qualora le nuove attività siano in numero di 4;*

*c) un contributo sino a 150.000,00 qualora le nuove attività siano non inferiori al numero di 5.*

*3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono necessariamente aperte in immobili catastalmente distinti, autonomi e comunque tra loro indipendenti. Plurime attività, svolte all'interno di uno stesso immobile, sono considerate, ai fini del presente articolo, come un'unica attività.*

*4. La cessazione, entro il triennio decorrente dalla data di apertura, di una delle attività ricomprese nel progetto comporta la revoca del contributo concesso nei confronti della singola attività beneficiaria. Le modalità di revoca ed eventuale restituzione dei contributi sono disciplinate dal Regolamento di cui al comma 6.*

*5. Ai fini del presente articolo, i beneficiari del contributo di cui al comma 2 non possono presentare ulteriori domande di contributo prima del decorso di 3 anni dall'eventuale cessazione dell'attività.*

*6. Con Regolamento della Direzione competente, da emanare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che i soggetti devono possedere ai fini della presentazione della*

*domanda, le modalità di presentazione della domanda, la necessaria documentazione da allegare alla domanda ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui al comma 2, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e le finalità per le quali è ammessa la fruizione del contributo regionale.*

*7. I contributi di cui al presente articolo non sono erogabili in favore delle attività ubicate in Comuni classificati turistici. In ogni caso sono cumulabili con ogni altro contributo pubblico o incentivo o agevolazione previsti da norme di leggi nazionali o regionali."*

*Nota: Con il presente emendamento si vuole promuovere e sostenere la rivitalizzazione dei centri storici dei Comuni più piccoli nonché nelle frazioni e nei borghi dei Comuni con popolazione complessiva non superiore a 15.000 abitanti, prevedendo l'erogazione di contributi in favore dei soggetti che, in forma singola o associata, decidano di contribuire al rilancio di queste realtà, operando degli investimenti che sfocino nell'apertura di almeno tre nuove attività commerciali o artigianali, in modo da offrire maggiori servizi per la popolazione residente e, in base alla tipologia di attività avviata, da generare anche una maggiore attrattività turistica dei medesimi territori.*

Il consigliere BORDIN illustra l'emendamento 14 bis.1 e il subemendamento 14 bis.0.0.1.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra il subemendamento 14 bis.0.1.

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, il Relatore di minoranza BOLZONELLO (il quale, fra le altre cose, motiva la richiesta di stralcio di questo articolo), il consigliere USSAI (il quale chiede ai proponenti di valutare il ritiro dell'emendamento 14 bis.1 per rimodularlo e risolvere così le problematiche sollevate dal Relatore di minoranza Sergio), la Relatrice di maggioranza SPAGNOLO (la quale, *fuori microfono*, chiede di poter aggiungere le firme di tutti i componenti il suo Gruppo all'emendamento 14 bis.1) e il Relatore di maggioranza DI BERT (il quale, *fuori microfono*, chiede di poter aggiungere le firme di tutti i componenti il suo Gruppo all'emendamento 14 bis.1).

Prendono la parola, in sede di pareri, i Relatori di minoranza LIGUORI e BIDOLI (entrambi favorevoli sia a tutti gli emendamenti sia allo stralcio dell'emendamento 14 bis.1), SERGO (favorevole allo stralcio) e BOLZONELLO (il quale, *fuori microfono*, si dichiara favorevole allo stralcio), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario allo stralcio e favorevole all'emendamento 14 bis.1 e al subemendamento 14 bis.0.0.1) e SPAGNOLO (la quale si rimette alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert), nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (il quale si rimette alle valutazioni dei Relatori di maggioranza).

La richiesta di stralcio dell'emendamento 14 bis.1, posta in votazione, non viene approvata.

Il Relatore BOLZONELLO, che in precedenza non si era espresso con un parere sugli emendamenti, si dichiara favorevole al subemendamento 14 bis.0.1 e chiede alla maggioranza e alla Giunta di esprimersi su di esso.

A questo punto, il PRESIDENTE, constatata un po' di confusione relativamente ai pareri dati fino ad ora sui vari emendamenti, prima fa il punto della situazione e successivamente irruolmente dà la parola, nell'ordine, al consigliere BORDIN, al Relatore di minoranza SERGO ed ancora, *fuori microfono*, al consigliere BORDIN.

Il PRESIDENTE, constatato che c'è la volontà della maggioranza di produrre un ulteriore emendamento che riesca a sintetizzare le diverse posizioni, comunica che l'articolo 14 bis viene accantonato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti istitutivi di nuovi articoli:

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento aggiuntivo (14 ter.1)

"1. Dopo l'articolo 14 bis è inserito il seguente articolo:

*<<Art. 14 ter  
(Finalità)*

1. *La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce l'importanza e la valenza degli esercizi commerciali presenti nei Comuni di piccole dimensioni quali elementi fondamentali per la coesione delle comunità locali attraverso lo svolgimento di un primario ruolo sociale ed economico>>.* "

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento aggiuntivo (14 quater.1)

"1. Dopo l'articolo 14 ter è inserito il seguente articolo:

*<<Art. 14 quater  
(Definizioni)*

1. *Ai fini del presente Capo si intende per:*

*a) Comuni di piccole dimensioni: i Comuni sotto i 10.000 abitanti, sulla base dei dati più recenti validati dall'ISTAT;*

*b) tessuto commerciale locale: insieme di esercizi commerciali con sede operativa sul territorio comunale;*

*c) budget spesa: somma massima erogabile dei buoni spesa solidali a ogni nucleo familiare avente diritto spendibile (anche per frazioni pari al singolo buono spesa) negli esercizi commerciali aderenti al tessuto commerciale locale;*

*d) buoni spesa: unità minima del budget spesa>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento aggiuntivo (14 quinquies.1)

"1. Dopo l'articolo 14 quater è inserito il seguente articolo:

*<<Art. 14 quinquies  
(Compiti della Regione)*

1. *Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 14 ter, la Regione:*

*a) concede ai Comuni contributi per l'erogazione di buoni spesa destinati ai propri residenti da spendere presso gli esercizi presenti sul territorio, ispirandosi ai principi della sostenibilità sociale e ambientale; l'importo di tale contributo è pari al 50% della cifra totale stanziata per sostenere l'iniziativa dai Comuni fino a 3.000 abitanti e al 30% della cifra stanziata dai Comuni tra i 3.000 e i 10.000 abitanti e comunque non potrà essere superiore a:*

*1) 15.000 euro per i Comuni fino a 3000 abitanti;*

*2) 25.000 euro per i Comuni con più di 3000 abitanti;*

*b) approva, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentito il Consiglio delle Autonomie locali e la Commissione consiliare competente, lo schema di Regolamento comunale per l'erogazione dei buoni spesa;*

*c) approva, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, le linee guida per la redazione della convenzione tra il Comune e i singoli esercizi*

*commerciali del tessuto commerciale locale>>.”*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

**MORETUZZO, BIDOLI**

*Emendamento aggiuntivo (14 sexies.1)*

*“1. Dopo l’articolo 14 quinquies è inserito il seguente articolo:*

*<<Art. 14 sexies  
(Compiti dei Comuni)*

*1. I Comuni interessati all’iniziativa:*

- a) approvano, con deliberazione consiliare, apposito regolamento per l’erogazione dei buoni spesa sulla base dello schema approvato dalla Regione;*
- b) approvano, con deliberazione della Giunta comunale, lo schema di convenzione tra l’amministrazione comunale e i singoli esercizi commerciali sulla base delle linee guida approvate dalla Regione e, successivamente all’erogazione del contributo, stipulano le singole convenzioni;*
- c) approvano con deliberazione della Giunta comunale e pubblicano all’Albo pretorio, sul sito web istituzionale e secondo tutte le modalità ritenute idonee, l’avviso pubblico per l’individuazione nel tessuto commerciale locale degli esercizi interessati a procedure di convenzionamento per l’attivazione dei buoni spesa;*
- d) sostengono l’iniziativa medesima destinando risorse proprie, tenuto conto anche dell’ammontare del contributo regionale di cui all’articolo 14 quater, comma 1;*
- e) pongono in essere tutte le azioni necessarie e idonee alla promozione dei buoni spesa tra la cittadinanza.*

*2. Fermi restando i compiti dei Comuni di cui al comma 1 rimane nelle facoltà dei Comuni medesimi l’individuazione di eventuali ulteriori progetti correlati alle finalità e agli obiettivi di cui all’articolo 1 e, in particolare, alla realizzazione di progettualità volte a sensibilizzare sulle potenzialità di un commercio sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale>>.”*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

**MORETUZZO, BIDOLI**

*Emendamento aggiuntivo (14 septies.1)*

*“1. Dopo l’articolo 14 sexies è inserito il seguente articolo:*

*<<Art. 14 septies  
(Schema di regolamento per l’erogazione dei buoni spesa solidali)*

- 1. Lo schema di regolamento di cui all’articolo 14 sexies, comma 1, lettera a), individua alcuni aspetti standardizzati per tutti i Comuni in ordine ai criteri e alle modalità di erogazione dei buoni spesa e al loro utilizzo.*
- 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 disciplina la natura dei buoni spesa. In particolare i buoni spesa sono:*
  - a) erogati fino al raggiungimento del budget spesa massimo previsto dal Comune per nucleo familiare e possono essere spesi singolarmente;*
  - b) cumulabili, personali, non trasferibili né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante neanche per resti;*
  - c) spendibili negli esercizi convenzionati con il Comune di riferimento per l’acquisto di alimentari e bevande analcoliche, prodotti per la casa, prodotti per l’igiene personale, articoli di cancelleria e cartoleria, libri non scolastici e altri sussidi didattici, abbigliamento e calzature individuati dalla convenzione.*

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 prevede altresì i requisiti minimi in capo ai beneficiari finali. In particolare:

a) l'essere cittadini italiani; cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b) possedere un indicatore della situazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE), non superiore a 32.000 euro;

c) l'essere anagraficamente residenti nel territorio comunale di riferimento da almeno ventiquattro mesi; ai fini del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;

d) la perdita dello status di beneficiario nei casi di trasferimento di residenza in altro Comune, accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate, accertato utilizzo improprio dei buoni spesa rispetto a quanto stabilito dal regolamento stesso ovvero mancato pagamento di imposte, tasse comunali e pendenze dovute a vario titolo al Comune di residenza>>.”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento aggiuntivo (14 octies.1)

“1. Dopo l'articolo 14 septies è inserito il seguente articolo:

<<Art. 14 octies

(Presentazione domande e concessione del contributo)

1. I contributi di cui all'articolo 14 ter, comma 2, sono concessi ai Comuni aventi diritto con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a fronte di apposita richiesta da presentare alla Regione perentoriamente entro il mese di gennaio di ogni anno con riferimento ai buoni spesa da erogare nell'annualità medesima. A tal fine il Servizio commercio e affari generali ed amministrativi istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, accertandone la completezza e la regolarità formale.

2. La domanda si intende validamente pervenuta se sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e inviata tramite Posta elettronica certificata (PEC) al Servizio competente in materia di commercio.

3. La domanda, redatta su apposito modulo approvato dalla Direzione regionale competente, deve contenere:

a) deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del regolamento per l'erogazione dei buoni spesa, redatto nel rispetto dello schema approvato dalla Regione e di cui all'articolo 5;

b) deliberazione della Giunta comunale di stanziamento dell'importo destinati all'iniziativa attestante, ai sensi della normativa vigente, la copertura economica dello stanziamento;

c) deliberazione della Giunta comunale di approvazione della bozza dell'Avviso pubblico per

*l'individuazione di soggetti privati interessati a procedure di convenzionamento per l'attivazione dei buoni spesa;*

*d) deliberazione della Giunta comunale di approvazione dello schema di convenzione tra il Comune medesimo e i soggetti privati convenzionati;*

*e) quantificazione del contributo richiesto alla Regione nei limiti di quanto sancito dall'articolo 14 quater, comma 1, lettera a);*

*f) deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle scadenze in termini di giornate conteggiate a partire dal decreto regionale di concessione del contributo relative all'emanazione dell'Avviso di cui alla lettera b), alla sottoscrizione delle convenzioni di cui alla lettera c), all'erogazione dei buoni spesa, alla spendibilità dei buoni medesimi presso gli esercizi convenzionati e alla presentazione del rendiconto al Comune da parte degli esercizi convenzionati.*

*4. Le domande pervenute entro il 31 gennaio di ogni anno sono ammesse a contributo con deliberazione della Giunta regionale fino a concorrenza delle risorse disponibili. Qualora i contributi richiesti eccedano il numero di risorse disponibili per l'annualità, le domande eccedenti rimangono in lista d'attesa in attesa di eventuali ulteriori stanziamenti regionali ovvero nel caso in cui, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, vi sia una rideterminazione delle risorse disponibili>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

**MORETUZZO, BIDOLI**

*Emendamento aggiuntivo (14 nonies.1)*

*"1. Dopo l'articolo 14 octies è inserito il seguente articolo:*

*<<Art. 14 nonies*

*(Erogazione del contributo)*

*1. Il Comune richiedente, entro sessanta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo, comunica alla Direzione regionale competente, secondo le modalità dalla stessa indicate, l'effettivo fabbisogno complessivo determinato sulla base delle domande pervenute e ammesse entro la scadenza del termine massimo determinato dal Comune stesso.*

*2. Il Servizio commercio e affari generali ed amministrativi ricevuta la comunicazione di cui al comma 1 verifica che il contributo regionale preventivato nella deliberazione della Giunta regionale non sia superiore al 50 per cento dell'intero fabbisogno indicato dal Comune ed eventualmente lo ridetermina abbassandolo sino al raggiungimento di tale percentuale massima; eventuali ulteriori risorse liberate in sede di riparametrazione dei fabbisogni dei singoli Comuni possono essere utilizzate ai fini dello scorrimento delle domande di altri Comuni in lista di attesa.*

*3. L'Amministrazione regionale, a conclusione della verifica del fabbisogno di cui al comma 1, procede all'erogazione del contributo>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

**MORETUZZO, BIDOLI**

*Emendamento aggiuntivo (14 decies.1)*

*"1. Dopo l'articolo 14 nonies è inserito il seguente articolo:*

*<<Art. 14 decies*

*(Disposizioni transitorie)*

*1. Nelle more di quanto sancito all'articolo 14 nonies, comma 1, in via di prima applicazione, la domanda per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 ter, comma 2, è presentata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello schema di regolamento e dalle linee guida per la redazione della convenzione tra il Comune e i singoli esercizi*

commerciali approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14 quinquies, comma 1, lettere b) e c)>>.”

Note: Per ragioni di uniformità, la clausola finanziaria relativa ai contributi previsti dal presente emendamento è inserita con apposito emendamento all'articolo 92 del Disegno di legge.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento aggiuntivo (Capo I bis)

“1. Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente capo:

<<Capo I bis

Contributi ai piccoli Comuni per incentivare l'utilizzo dei "Buoni spesa solidali">>.”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE, come già comunicato in precedenza, ribadisce che gli emendamenti 14 ter.1, 14 quater.1, 14 quinquies.1, 14 sexies.1, 14 septies.1, 14 octies.1, 14 nonies.1, 14 decies.1 e l'emendamento istitutivo del Capo I bis (facenti riferimento agli stessi presentatori) sono omogenei per argomento, e pertanto saranno trattati in un'unica discussione.

Il consigliere MORETUZZO illustra (*in lingua friulana*) tali emendamenti e preannuncia già la sua intenzione di non ritirarli.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, l'assessore BINI (il quale, pur valutando l'importanza degli emendamenti dichiara che l'argomento da essi trattato esula dalle competenze delle sue deleghe; pertanto chiede ai presentatori di ritirare tutti gli emendamenti), il consigliere MORETUZZO (il quale, *fuori microfono*, ribadisce di non voler ritirare gli emendamenti) e il Relatore di minoranza BOLZONELLO (il quale dichiara di non condividere le motivazioni espresse dall'assessore Bini nella sua richiesta di ritiro degli emendamenti).

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, LIGUORI, BIDOLI, SERGO e BOLZONELLO (questi, tutti favorevoli a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario a tutti gli emendamenti) e SPAGNOLO (la quale si rimette alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert), nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (il quale si rimette alle valutazioni dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 14 ter.1, istitutivo dell'articolo 14 ter, posto in votazione per alzata di mano (in quanto il sistema di rilevazione elettronico è momentaneamente non funzionante), non viene approvato.

A questo punto il PRESIDENTE comunica che a seguito dell'esito di questa votazione sono da considerarsi decaduti gli emendamenti: 14 quater.1, 14 quinquies.1, 14 sexies.1, 14 septies.1, 14 octies.1, 14 nonies.1, 14 decies.1 e l'emendamento istitutivo del Capo I bis.

All'articolo 15 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (15.1)

“All'articolo vengono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 1, viene aggiunto il seguente:

<<1 bis. La Regione, in collaborazione con i rappresentanti delle categorie economiche, delle Università, dei Parchi scientifici tecnologici regionali, dei Centri di ricerca regionali, e di DITEDI - Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali, redige un Piano regionale dello sviluppo della ricerca e della digitalizzazione in cui vengono definite le azioni da attuare per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.>>;

b) Al comma 2 dopo le parole <<di cui al comma 1>> vengono inserite le seguenti: <<e sulla base del Piano regionale dello sviluppo della ricerca e della digitalizzazione di cui al comma 1 bis,>>.”

NOTA: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

**BOLZONELLO, DA GIAU, MARSILIO, MORETTI, SANTORO, COSOLINI, RUSSO, IACOP, SHAURLI, GABROVEC**

*Emendamento modificativo (15.2)*

“All’articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per le finalità di cui al comma 1, sono valorizzate le attività che il distretto industriale delle tecnologie digitali (DITEDI) svolge in collaborazione con i cluster regionali e con Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, nonché mediante la stipula di convenzioni o di partecipazioni azionarie, anche incrociate, da parte del distretto medesimo, con le istituzioni scientifiche, i cluster, i parchi scientifici e tecnologici regionali e le Università del Friuli Venezia Giulia.>>.

b) al comma 3, dopo le parole: <<in collaborazione>> sono inserite le parole: <<con i cluster manifatturieri regionali e>>.”

Relazione: Per una reale crescita e diffusione della cultura digitale vengono anche accostati al DITEDI i cluster regionali e le Università del Friuli Venezia Giulia.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

**GIUNTA REGIONALE**

*Emendamento modificativo (15.3)*

“Al comma 2 dell’articolo 15, dopo le parole <<in collaborazione con>> sono aggiunte le parole:<< cluster regionali e con>> e dopo le parole <<istituzioni scientifiche>> sono aggiunte le parole:<< le università>>.”

Note: In esito ai contributi pervenuti durante le audizioni, si è ritenuto opportuno chiarire ulteriormente, con le modifiche proposte, che le attività affidate in primis al DITEDI devono essere condotte in collaborazione con tutti gli attori rilevanti del sistema regionale, tra cui gli altri cluster e le università.

L’emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**LIGUORI, CENTIS**

*Emendamento modificativo (15.4)*

“Al comma 2 dell’articolo 15 dopo le parole <<da parte del distretto medesimo, con>> aggiungere le seguenti: <<le università,>>.”

Nota: L’emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l’emendamento 15.1.

Il Relatore di minoranza BOLZONELLO illustra l’emendamento 15.2 e svolge poi un intervento sull’articolo.

L'assessore BINI illustra l'emendamento 15.3 e, nel contempo, chiede ed ottiene (*fuori microfono*) il consenso del presentatore per subemendare oralmente l'emendamento 15.2 nel seguente modo: "al punto b) sopprimere la parola <<manifatturieri>>".

A questo punto, il PRESIDENTE, constatando che non sono presenti in Aula i due sottoscrittori l'emendamento 15.4, e non c'è la volontà di alcun Consigliere di farlo proprio, lo dichiara decaduto.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, BIDOLI, SERGO e BOLZONELLO (questi, tutti favorevoli a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario all'emendamento 15.1 e favorevole ai restanti) e SPAGNOLO (la quale si rimette alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert), nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (il quale si rimette alle valutazioni dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 15.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 15.2, così come subemendato oralmente, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

L'emendamento 15.3 risulta assorbito, mentre l'emendamento 15.4 è stato dichiarato decaduto.

L'articolo 15, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato all'unanimità.

All'articolo 16 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI*

*Emendamento sostitutivo dell'emendamento 16.1 (16.0.1)*

*"1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 3/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, dopo le parole <<nuove forme organizzative,>>, sono aggiunte le seguenti: <<nonché l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare,>>."*

*Note: La modifica consente l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare tra le finalità dell'articolo 17 della LR 3/2015.*

*Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.*

*SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI*

*Emendamento modificativo (16.1)*

*"1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è inserita la seguente:*

*<<a bis) dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 17 è aggiunta la seguente:*

*<<b ter) l'introduzione, nell'organizzazione aziendale, dell'attività volta ad arricchire la propria visione strategica per innovare il modello di business con processi di produzione circolari, anche tramite assunzione con contratto di lavoro dipendente di manager dell'Economia Circolare.>>.>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate per l'Amministrazione regionale.*

*HONSELL, Relatore di minoranza*

*Emendamento modificativo (16.2)*

*"Al comma 1 dell'art. 16 del presente disegno di legge che modifica la legge regionale 3/2015 si aggiunge la lettera d bis):*

*<<d bis) Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 è aggiunta la seguente:*

*<<d bis) sostegno alle certificazioni di qualità e di sostenibilità ambientale delle aziende.>>"*

*Nota: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.*

Il Relatore di minoranza SERGO illustra l'emendamento 16.0.1, interamente sostitutivo dell'emendamento 16.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 16.2.

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, il Relatore di minoranza BOLZONELLO e l'assessore BINI, il quale, motivandone le ragioni, chiede ed ottiene (*fuori microfono*) dal proponente il ritiro dell'emendamento 16.2.

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, LIGUORI, BIDOLI, SERGO e BOLZONELLO e il Relatore di maggioranza DI BERT (questi, tutti favorevoli all'emendamento 16.0.1 sostitutivo del 16.1), la Relatrice di maggioranza SPAGNOLO (la quale si rimette alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert), nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (il quale si rimette alle valutazioni dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 16.0.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

L'emendamento 16.1 è assorbito, mentre l'emendamento 16.2 è stato precedentemente ritirato.

L'articolo 16, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Dopo il solo intervento nel dibattito del Relatore di minoranza BOLZONELLO, l'articolo 17, che non presenta emendamenti, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

All'articolo 18 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

#### **GIUNTA REGIONALE**

##### **Emendamento modificativo (18.1)**

*"Al comma 1 dell'articolo 18, le parole <<e i cluster regionali>> sono sostituite dalle parole:<< i cluster regionali e le associazioni di categoria e loro emanazioni>>."*

*Note: Al fine di assicurare il più ampio impatto alle misure previste dall'articolo 18, anche in esito ai contributi raccolti durante le audizioni consiliari, si ritiene opportuno specificare che le attività saranno condotte in collaborazione anche con le associazioni di categoria e le loro emanazioni.*

*L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

#### **SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI**

##### **Emendamento modificativo (18.2)**

*"1. Al comma 3 dell'articolo 18 le parole: <<almeno uno>> sono sostituite dalle seguenti <<almeno due>>."*

*Note: Si prevede che l'Amministrazione regionale stabilisca nei procedimenti a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno due dei criteri di premialità previsti in norma e non solo uno, come attualmente previsto.*

*Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate per l'Amministrazione regionale.*

L'assessore BINI illustra l'emendamento 18.1 mentre il Relatore di minoranza SERGO illustra l'emendamento 18.2.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, LIGUORI, BIDOLI, SERGO e BOLZONELLO (questi, tutti favorevoli a entrambi gli emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario all'emendamento 18.2 e favorevole all'emendamento 18.1) e SPAGNOLO (la quale si rimette alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert), nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (il quale si rimette alle valutazioni dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 18.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

L'emendamento 18.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 18, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato all'unanimità.

All'articolo 19 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU, MORETTI, SANTORO, COSOLINI, RUSSO, IACOP, SHAURLI, GABROVEC

*Emendamento modificativo (19.1)*

*"All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:*

*<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, sede di Udine, per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie additive, quale fattore di vantaggio competitivo del territorio regionale.*

*2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, inoltre, a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, sede di Amaro, per la realizzazione di un progetto finalizzato al sostegno delle Alpine Technologies, quale fattore di rilancio competitivo della montagna friulana.*

*3. Le domande finalizzate alla concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2 sono presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attività produttive, corredate dei progetti con gli interventi programmati e del preventivo di spesa.*

*4. I progetti devono prevedere:*

*a) l'impegno da parte dei partecipanti a condividere i risultati dell'utilizzo e delle sperimentazioni effettuate, nonché a diffonderli presso altre imprese e istituzioni;*

*b) l'impegno da parte dei partecipanti a realizzare i progetti valorizzandone e sviluppandone le potenzialità anche in chiave di attrazione di nuovi investimenti e competenze negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;*

*c) il coinvolgimento del sistema della formazione anche tramite Università o Istituti tecnici superiori.*

*5. Con il decreto di concessione sono stabilite le ulteriori condizioni del contributo, compresa la normativa europea di riferimento e l'intensità del finanziamento, nonché i termini di attuazione del progetto e di rendicontazione della spesa.>>.*

*b) alla rubrica, dopo le parole: <<tecnologie additive>> sono inserite le parole: <<e al sostegno delle Alpine Technologies>>."*

*Relazione: La nuova formulazione, in coerenza con gli obiettivi di diffusione delle nuove tecnologie digitali, ha l'obiettivo di estendere all'area montana della regione gli interventi di Friuli Innovazione. La recente operazione di riordino dei parchi scientifici e tecnologici regionali ha infatti portato all'apertura di una nuova sede operativa di Friuli Innovazione ad Amaro, in Carnia. La nuova sede, attraverso la definizione del proprio piano operativo pluriennale, ha l'obiettivo di promuovere il rilancio competitivo della montagna friulana attraverso l'erogazione di servizi ad alta intensità di conoscenza e l'adozione di modelli innovativi di raccolta, trattamento e utilizzo dei dati digitalizzati, negli ambiti delle Alpine Technologies, che include gli ecosistemi foresta-legno, dell'edilizia, delle tecnologie invernali, delle tecnologie per la prevenzione ambientale del dissesto idrogeologico, dello smart health, della mobilità sostenibile e dell'uso razionale dell'energia.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

*LIGUORI, Relatrice di minoranza*

*Subemendamento sostitutivo dell'emendamento 19.2 (19.1.1)*

*"L'emendamento 19.2 è sostituito dal seguente:*

*Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 19, dopo le parole <<tecnici superiori>> sono aggiunte le parole: <<anche con riferimento al laboratorio di mecatronica avanzata LAMA FVG>>"*

*Note: La modifica consente il richiamo di una importante realtà regionale quale il laboratorio di mecatronica avanzata LAMA FVG*

*Il presente Subemendamento non comporta oneri finanziari.*

*LIGUORI, CENTIS*

*Emendamento modificativo (19.2)*

*"Al comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole <<per la realizzazione>> sono inserite le seguenti: << in collaborazione con il laboratorio di mecatronica avanzata LAMA FVG,>>."*

*Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.*

Il consigliere MARSILIO illustra l'emendamento 19.1 mentre la Relatrice di minoranza LIGUORI illustra il subemendamento 19.1.1, interamente sostitutivo dell'emendamento 19.2.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, LIGUORI, BIDOLI, SERGO e BOLZONELLO e il Relatore di maggioranza DI BERT (questi, tutti favorevoli agli emendamenti), la Relatrice di maggioranza SPAGNOLO (la quale si rimette alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert), nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (il quale si rimette alle valutazioni dei Relatori di maggioranza).

A questo punto, il PRESIDENTE, considerando sia i pareri positivi testè espressi sugli emendamenti sia che il voto favorevole all'emendamento 19.1 comporterebbe la decadenza degli altri emendamenti, suggerisce ai proponenti (che accettano) di trasformare il subemendamento 19.1.1 in un subemendamento all'emendamento 19.1, avente a questo punto la nuova numerazione 19.0.1.

Il subemendamento 19.0.1 (ex subemendamento 19.1.1) all'emendamento 19.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

L'emendamento 19.1, nel testo così emendato e interamente sostitutivo dell'articolo 19, posto in votazione, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che l'assessore BINI, *fuori microfono*, ha chiesto una breve sospensione dei lavori per poter analizzare gli emendamenti presentati sul prossimo articolo in discussione, vista l'ora, propone di chiudere qui i lavori della seduta

antimeridiana e, non riscontrando obiezioni, comunica che il Consiglio è convocato per la seduta pomeridiana alle ore 14.15, e dichiara pertanto chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 201, del 2 febbraio 2021, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 13.15.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE